

**SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE APPARATI CISCO**

(CIG:.....)

TRA

Il **Consortium GARR** (di seguito indicato come "GARR"), con sede in Roma, Via dei Tizii n.6, nella persona del suo Direttore, Dott. Federico Ruggeri

C.F.: 97284570583

Partita IVA: 07577141000

E

_____ (di seguito indicata anche come "Fornitore" o "Impresa") con sede e domicilio fiscale in _____ Via/P.zza _____ CAP _____ Luogo _____ (), nella persona del suo legale rappresentante

P.IVA

ed ambedue denominate congiuntamente anche "le Parti".

Premesso che

- A. il Consortium GARR è un'associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
 - iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR ha esperito, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. 50 del 2016, una procedura di gara per l'affidamento della fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione apparati CISCO;
- D. _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario;

BOZZA

E. _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Oggetto del Contratto

1.1 Oggetto del presente contratto è il servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli apparati CISCO di proprietà del GARR con le specifiche descritte nel Capitolato di Gara e relativi allegati.

Art. 2. Allegati

2.1 Gli allegati elencati di seguito e le relative appendici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- ✓ Allegato 1 "Offerta completa del Fornitore n. del"
- ✓ Allegato 2 "Consistenza apparati e anagrafica dei siti GARR"
- ✓ Allegato 3 "Gara-Z-2001-Specifiche-Tecniche-di-Gara" e relativi allegati

Art. 3. Luogo di esecuzione

3.1 Il fornitore si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto su tutto il territorio dello Stato italiano, senza alcuna esclusione.

Art. 4. Durata del contratto

4.1 Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal giorno xx/xx/2020.

Art. 5. Corrispettivo e tracciabilità flussi finanziari

5.1 L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è pari ad euro: (IVA esclusa). L'importo di cui sopra dovrà intendersi remunerativo di ogni onere o prestazione direttamente o indirettamente connessa all'affidamento del Servizio.

5.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà nel corso dell'esecuzione del presente contratto mediante il pagamento a 30 gg data fattura di 6 (sei) rate semestrali posticipate ciascuna dell'importo di Euro (IVA esclusa).

5.3 In caso di integrazione o dismissione di apparati (di cui al successivo Art. Art. 6), il corrispettivo dovuto da GARR sarà rispettivamente aumentato o ridotto nella misura corrispondente al canone annuo indicato nell'Offerta per lo specifico modello (part number) e per la rimanente durata del contratto, a partire dalla data di integrazione o dismissione dello stesso apparato.

5.4 Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 9, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

5.5 Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

5.6 Il Fornitore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

5.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi

dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

- 5.8 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
- 5.9 Il Fornitore si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subaffidatari, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all'Art.105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subaffidamento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i..
- 5.10 Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Art. 6. Integrazione e/o dismissione di apparati nella consistenza

- 6.1 Nel periodo di validità del presente contratto sarà facoltà del GARR richiedere l'integrazione di ulteriori apparati nel servizio di assistenza tecnica e manutenzione o dismettere alcuni degli apparati già inclusi nella consistenza iniziale (Allegato 2). In tal caso il canone annuo (o frazione di esso) del servizio per tali apparati dovrà essere quello indicato nell'Offerta per lo specifico modello (part number) fino al termine del contratto.
- 6.2 La fatturazione ed il pagamento di tali canoni (o frazione di essi) avverranno secondo quanto previsto dal precedente Art. Art. 5.
- 6.3 La variazione di consistenza non potrà superare il 5% del valore complessivo della fornitura iniziale.

Art. 7. Obblighi delle Parti

- 7.1 Le parti si obbligano fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.
- 7.2 Resta a carico del fornitore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti di GARR, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.
- 7.3 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio richiesti da GARR nell'Allegato 3 "Gara-Z-2001-Specifiche-Tecniche-di-Gara" e nel documento sottoscritto dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta (Allegato 1 al presente contratto).

Art. 8. Dislocamento degli Apparati

- 8.1 Eventuali esigenze da parte del GARR di dislocare gli Apparati oggetto del presente contratto in un luogo diverso da quello originario saranno comunicate via email al Fornitore.
- 8.2 Gli Apparati dislocati continueranno ad usufruire del servizio di manutenzione in base al presente contratto.

Art. 9. Penali

- 9.1 Il servizio di manutenzione offerto è finalizzato ad assicurare la massima operatività dell'infrastruttura del GARR. Il servizio ha lo scopo di rimuovere le cause del malfunzionamento e ripristinare la funzionalità degli apparati oggetto del contratto con i livelli di servizio richiesti da GARR e indicati nell'Allegato 3.
- 9.2 In caso di mancato rispetto del "tempo di ripristino" sarà applicata una penale nella misura indicata nella Tabella 2.

Parametro	Metrica	Valore target	Intervallo di osservazione
Tempo di ripristino del servizio	Percentuale degli interventi di ripristino, dovuti a segnalazione dell'utente chiusi entro 8 ore all'interno della finestra di copertura del servizio	100%	Trimestrale

Tabella 1 Parametri e Metriche SLA

Ritardo nella risoluzione del guasto	Penale
In caso di mancato rispetto del "tempo di ripristino" stabilito (pari a 8 ore lavorative nel 100% dei casi, come riportato nel presente paragrafo)	
Fino a 12h ore lavorative eccedenti lo SLA	Il Fornitore detrarrà a GARR il 30% del canone mensile del corrispondente apparato.
Oltre le 12h ore lavorative eccedenti lo SLA	Il Fornitore detrarrà a GARR il 100% del canone mensile del corrispondente apparato.

Tabella 2 Penali applicate per violazione degli SLA

- 9.3 Si precisa che i crediti risultanti dall'applicazione delle penali, per singolo apparato, non potranno superare il 20% del canone annuo previsto per la manutenzione del singolo apparato stesso (vedi Allegato 1).
- 9.4 I crediti risultanti dall'applicazione delle penali verranno detratti a favore del GARR dall'importo complessivo della prima fattura utile emessa a carico del GARR per il Servizio.

Art. 10. Incedibilità del contratto

- 10.1 È fatto espresso divieto alle parti di cedere il contratto a terzi, anche parzialmente, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto dell'altra parte.

Art. 11. Esecuzione del contratto e comunicazioni

- 11.1 GARR provvede alla gestione dell'esecuzione del presente contratto tramite il proprio Responsabile di contratto individuato nella persona Direttore Prof. Federico Ruggieri (mail: amm@garr.it – tel. 06.49622000) per ogni aspetto connesso all'esecuzione del contratto.
- 11.2 Il fornitore comunicherà per iscritto al GARR il nominativo del proprio Responsabile di contratto, indicando indirizzo e-mail, contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso tramite e-mail da inviarsi a: amm@garr.it , ovvero alla mail di posta certificata garr@postecert.it.

BOZZA

- 11.3 Ogni comunicazione relativa all'esecuzione del presente contratto avviene via posta certificata e previa anticipazione via e-mail alle caselle di posta elettronica indicate.
- 11.4 Eventuali successive sostituzioni o modificazione dei recapiti dei referenti amministrativi e tecnici saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comporteranno la modifica del presente contratto.

Art. 12. Subaffidamento

- 12.1 Il subaffidamento di determinate prestazioni è sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del GARR. In ogni caso, il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR di quanto subaffidato.
- 12.2 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare a GARR, prima della sottoscrizione del contratto, il nome del subaffidatario, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 13. Riservatezza e Tutela Dati Personali

- 13.1 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.
- 13.2 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.

Art. 14. Sicurezza del personale

- 14.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente, nel caso di affidamento di lavori nei siti indicati dal GARR: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
- 14.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
- 14.3 Permangono a carico di ogni singola Parte gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
- 14.4 Resta inteso che il personale di ognuna delle Parti sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Art. 15. Risoluzione

- 15.1 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Manutenzione previste nell'Art. Art. 9, GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.
- 15.2 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile e nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, la quale potrà rinunciarvi entro 15 giorni dal suo avveramento.
- 15.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 16. Ulteriori cause di Risoluzione

- 16.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Impresa è obbligata ai sensi del presente contratto;
 - condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Impresa per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- 16.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.
- 16.3 Il GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante PEC da inviarsi entro 60 gg. dal ricevimento della PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
- 16.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 17. Garanzie di Esecuzione

- 17.1 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, per quanto riguarda i Servizi

di Manutenzione, l'Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nella misura minima del 10% del corrispettivo di cui all'Art. 5, o comunque nella misura stabilita dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, , in uno dei seguenti modi:

1. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
2. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
3. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai precedenti punti devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 36 (trentasei) mesi.

Art. 18. Controversie

18.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

Art. 19. Clausola Essenziale

19.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente accettano i seguenti articoli: Art. 1 (oggetto del contratto); Art. 9 (Penali); Art. 10 Incedibilità del contratto; Art. 15 (Risoluzione); Art. 16 (Ulteriori cause di risoluzione); Art. 17 (Garanzie di Esecuzione); Art. 18 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, data coincidente con quella della firma digitale apposta per ultima